

CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITA' DEGLI EDIFICI A DESTINAZIONE

RESIDENZIALE:

Procedure, Sistema di Accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio, Rapporto con la Certificazione Energetica e integrazione a tal fine del Sistema di Valutazione approvato con DGR 1471/2009

1. La Certificazione di Sostenibilità degli Edifici

1.1 Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 "Norme per l'abitare sostenibile" attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire il sistema di procedure per la certificazione di sostenibilità degli edifici.

1.2 La certificazione di cui al comma 1 ha carattere obbligatorio per gli interventi con finanziamento pubblico superiore al 50 per cento. Negli altri casi ha carattere volontario e ricomprende la certificazione energetica obbligatoria di cui al d.lgs 192/2005 e successive modifiche e integrazioni, secondo quanto specificato al punto 4 delle presenti procedure.

1.3 A norma dell'art. 12, comma, 2 della legge regionale n. 13/2008 i Comuni provvedono con apposita deliberazione di Consiglio Comunale a graduare gli incentivi previsti dall'art. 12, comma 1, della legge in modo tale da favorire la sostituzione di edifici e la riqualificazione di quartieri caratterizzati da elevati livelli di inefficienza energetica e incompatibilità ambientale opportunamente diagnosticati, escludendo edifici e contesti urbani storici di valenza ambientale, culturale e architettonica. In assenza di detta graduazione, ai fini dell'ottenimento del massimo incentivo previsto dall'art. 12, comma 1, lett. b), occorre raggiungere almeno il livello 3 del Sistema di Valutazione di Sostenibilità approvato con deliberazione GR 1471/2009 (BURP n. 133 del 27-8-2009), come integrato con la presente deliberazione.

2. Rapporto con la Certificazione Energetica

2.1 La procedura per il rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale, a norma dell'art. 9, comma 2, della LR n. 13/2008, ricomprende la procedura per il rilascio dell'Attestato di Certificazione Energetica di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 192/2005 e sue modifiche ed integrazioni, con riferimento al Decreto Ministero dello Sviluppo economico del 26/06/2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

Coerentemente con tale previsione, l'iter procedurale descritto nel successivo punto 3. si conclude con il rilascio di due Certificati:

- a) il Certificato di Sostenibilità Ambientale;
- b) l'Attestato di Certificazione Energetica.

3. Modalità di presentazione della documentazione per l'ottenimento della Certificazione di Sostenibilità.

Fase di richiesta del titolo abilitativo

3.1 Qualora l'immobile per il quale si voglia ottenere il Certificato di Sostenibilità Ambientale sia oggetto di interventi edilizi per i quali è necessario conseguire il permesso di costruire di cui al Titolo II, Capo II del DPR 380/2001 o presentare la Denuncia di Inizio Attività di cui al Titolo II, Capo III, del DPR 380/2001, il proprietario dell'immobile o l'avente titolo a presentare la richiesta di Permesso di Costruire o la DIA, dovrà allegare, all'atto di presentazione al Comune di detta richiesta o di detta denuncia, agli elaborati richiesti dal Regolamento Edilizio Comunale per il rilascio del titolo abilitativo, la seguente documentazione:

- a) relazione tecnica esplicativa (eventualmente corredata di grafici) delle scelte progettuali che determinano il punteggio di cui al Sistema di Valutazione approvato con deliberazione GR 1471/2009 (BURP n. 133 del 27-8-2009) come integrato con la presente deliberazione;
- b) schede tecniche e scheda di valutazione riassuntiva con i punteggi conseguiti applicando il Sistema di Valutazione di cui al punto a), in formato cartaceo ed elettronico, debitamente compilate, timbrate e firmate dal tecnico abilitato;
- c) Attestato di Conformità del Progetto ai requisiti del Sistema di Valutazione approvato con deliberazione di GR 1471/2009, rilasciato dai soggetti di cui al successivo punto punto 6, redatto in conformità al modello allegato alla presente deliberazione (Allegato C);
- d) Specifica e circostanziata indicazione delle agevolazioni previste dalla legge regionale n.13/2008 delle quali ci si intende avvalere.

La mancata presentazione degli elaborati di cui ai punti a), b) e c), del presente punto al momento della richiesta al Comune del permesso di costruire o della presentazione della DIA per l'intervento di nuova costruzione, ampliamento, sostituzione e ristrutturazione ai sensi della legge regionale 13/2008, comporta la non applicazione delle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 13/2008.

3.2 Qualora lo strumento urbanistico generale preveda che l'ottenimento del titolo abilitativo edilizio sia subordinato all'approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo la documentazione di cui ai punti a) e d) dovrà essere allegata agli elaborati richiesti ai fini dell'approvazione dello stesso strumento esecutivo. La delibera con la quale il Consiglio Comunale approva lo strumento urbanistico esecutivo dovrà contenere esplicita e puntuale indicazione delle agevolazioni concesse ai sensi della legge regionale n. 13/2008, nonché di specifiche condizioni necessarie per mantenere dette agevolazioni nelle successive fasi dell'iter procedurale, in aggiunta a quelle previste dalla legge regionale n. 13/2008, dalla deliberazione GR 1471/2009 (BURP n. 133 del 27-8-2009), e dalla presente deliberazione di GR.

Fase di richiesta del Certificato di Sostenibilità Ambientale

3.3 Ai fini dell'ottenimento del Certificato di Sostenibilità Ambientale dell'edificio, il titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o il proprietario, o il detentore dell'immobile dovrà indirizzare, a propria cura e spese, la richiesta del Certificato di Sostenibilità Ambientale dell'edificio ai Soggetti certificatori di cui al successivo punto 6.

In caso di nuova costruzione o ristrutturazione totale dell'immobile la richiesta dovrà essere inoltrata prima dell'inizio dei lavori,

3.4 La richiesta di cui al punto 3.3 dovrà essere compilata utilizzando il Modello in Allegato A e dovrà includere la seguente documentazione:

- a) relazione tecnica esplicativa (eventualmente corredata di grafici) delle scelte progettuali che determinano il punteggio di cui al Sistema di Valutazione approvato in duplice copia;
- b) schede tecniche e scheda di valutazione riassuntiva con i punteggi conseguiti, di cui al Sistema di Valutazione approvato con deliberazione G.R. n. 1471/2009 come integrato con la presente deliberazione, in formato cartaceo debitamente compilate, timbrate e firmate dal tecnico abilitato in duplice copia;
- c) il titolo abilitativo rilasciato dal Comune competente o acquisito tramite DIA;
- d) Eventuale Attestato di Qualificazione Energetica di cui al D. Lgs. 192/2005 e s.m.e i. già conseguito dall'edificio oggetto di richiesta;
- e) Attestato di Conformità del Progetto ai requisiti del Sistema di Valutazione approvato con deliberazione GR 1471/2009 come integrato con la presente deliberazione, rilasciato dai soggetti di cui al successivo punto 6, redatto in conformità al modello allegato alla presente deliberazione (Allegato C);
- f) CD con copia informatizzata delle schede tecniche compilate e degli strumenti di calcolo utilizzati.

Fase di dichiarazione di fine lavori

3.5 Nel caso di nuovo edificio o di ristrutturazione, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, il Direttore dei lavori dovrà produrre al Comune di riferimento attestazione della conformità delle opere realizzate alla relazione tecnica, agli elaborati grafici, alle schede di valutazione e alla scheda di valutazione riassuntiva della Certificazione di Sostenibilità Ambientale, allegati al progetto approvato (Modello B in Allegato);

3.6 La difformità accertata della realizzazione a quanto contenuto nei documenti di cui ai punti b) e c) del punto 3.4 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge regionale n. 13/2008.

Soggetti competenti

3.7 La documentazione di cui alle lettere a) e b) dei punti 3.1 e 3.4 dovrà essere sottoscritta dal progettista, dal direttore dei lavori o da un tecnico esterno in possesso di una delle seguenti qualifiche:

- Ingegnere iscritto all'Ordine degli Ingegneri
- Architetto iscritto all'Ordine degli Architetti

nel caso di costruzioni rurali e di modeste costruzioni civili da:

- Geometra iscritto al Collegio dei Geometri
- Dottore Agronomo iscritto all'Albo dei dottori in Scienze e Tecnologie Agrarie, Forestali e Ambientali.
- Perito agrario o agrotecnico

e nel caso di modeste costruzioni civili da:

- P.I. edile iscritto al Collegio dei Periti Industriali

L'Attestato di Conformità del Progetto di cui alla lettera e) del punto 3.4 ed il Certificato di

Sostenibilità Ambientale dovranno essere rilasciati da uno dei Soggetti certificatori di cui al successivo punto 6, nel rispetto del requisito di indipendenza definito al punto 4.1.

4. Iter istruttorio e rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale

4.1 Il Certificato di Sostenibilità Ambientale degli edifici è rilasciato da professionisti accreditati ai sensi del comma 4, lettera b) della legge regionale n. 13/2008 e che, a norma dell'art. 9, comma 3, della stessa legge, siano estranei alla progettazione e alla direzione lavori.

Al fine di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, i Soggetti certificatori di cui al presente punto 4.1, all'atto di sottoscrizione del Certificato di Sostenibilità Ambientale, dichiarano:

a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione o di interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio comunque definiti, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio o dell'intervento da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;

b) nel caso di certificazione di edifici esistenti oggetto di interventi che non hanno richiesto l'apporto progettuale di tecnico abilitato, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.

4.2 La procedura di certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici ricomprende la procedura di certificazione energetica e definisce il complesso di operazioni svolte dai Soggetti certificatori ed in particolare:

4.2.1. L'esecuzione di una diagnosi, o di una verifica di progetto, finalizzata alla determinazione della prestazione energetica dell'immobile ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 192/2005 e all'individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti.

In particolare, per la prestazione energetica, la procedura dovrà comprendere, secondo le metodologie di calcolo descritte nel Decreto Ministero dello Sviluppo economico del 26/06/2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici":

a) il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell'utenza, all'uso energetico dell'edificio e alle specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi, in primo luogo dell'attestato di qualificazione energetica, ove esistente;

b) la determinazione della prestazione energetica mediante applicazione di appropriata metodologia, relativamente a tutti gli usi energetici, espressi in base agli indici di prestazione energetica EP totale e parziali;

c) l'individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle.

4.2.2. La classificazione dell'edificio in funzione degli indici di prestazione energetica di cui alla lettera b) del punto **4.2.1.**, e il suo confronto con i limiti di legge definiti dal D.Lgs. 192/2005 e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione energetica individuati;

4.2.3. la valutazione del livello di sostenibilità ambientale dell'edificio, in base ai criteri di cui al successivo paragrafo 5;

4.2.4. L'iter procedurale descritto si conclude con il rilascio:

- a) del Certificato di Sostenibilità Ambientale;
- b) dell'Attestato di Certificazione Energetica.

Per le procedure di rilascio della certificazione energetica dell'edificio valgono tutte le disposizioni di cui al punto 8 dell'allegato A al Decreto Ministero dello Sviluppo economico del 26/06/2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

Entro i quindici giorni successivi alla consegna al richiedente della Certificazione di Sostenibilità Ambientale, il Soggetto certificatore trasmette copia del certificato alla Regione Puglia al seguente indirizzo:

Regione Puglia, Settore Assetto del Territorio, Via Delle Magnolie 8z/8 Z.I. Modugno (Bari).
L'Attestato di certificazione Energetica sarà inoltrato al competente Ufficio Regionale.

5. Determinazione del punteggio e del livello di sostenibilità di un fabbricato.

5.1 Secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta regionale n.1471/2009 come integrata dalla presente deliberazione, i requisiti di sostenibilità ambientale posseduti dagli edifici sono determinati in relazione alle cinque aree di valutazione riportate in Tabella A. Ogni area comprende un determinato numero di criteri organizzati in schede. Per ciascuna delle schede, viene calcolato un indicatore di qualità energetica o ambientale che a sua volta viene rapportato ad una scala di prestazione per definire un punteggio; tale punteggio esprime il livello di sostenibilità del fabbricato rispetto allo specifico criterio. La somma dei punteggi ottenuti per le singole schede, ricalibrati secondo la pesatura attribuita ad ognuna di esse nel sistema complessivo, determina il punteggio associato a ciascuna area di valutazione. La somma dei punteggi ottenuti nelle cinque aree di valutazione determina il livello globale di sostenibilità del fabbricato.

TABELLA A – Aree di valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici

1. Qualità del sito
2. Consumo di risorse
3. Carichi ambientali
4. Qualità ambientale indoor
5. Qualità del servizio

Il livello di prestazione della sostenibilità, associato al punteggio, si articola nelle classi seguenti indicate nella Tabella B:

TABELLA B – livelli di prestazione della sostenibilità ambientale degli edifici

-1 Rappresenta una prestazione inferiore allo standard e alla pratica corrente.
0 Rappresenta la prestazione minima accettabile definita da leggi o regolamenti vigenti, o, in caso non vi siano regolamenti di riferimento, rappresenta la pratica corrente .
1 Rappresenta un lieve miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente.
2 Rappresenta un significativo miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente.
3 Rappresenta un notevole miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente. E' da considerarsi come la migliore pratica . (BEST PRACTICE)
4 Rappresenta un significativo incremento della migliore pratica.
5 Rappresenta una prestazione considerevolmente avanzata rispetto alla migliore pratica , di carattere sperimentale.

5.2 Ai fini della certificazione di sostenibilità degli edifici residenziali, nonché della possibilità di accesso agli incentivi previsti dalla legge regionale n. 13/2008 “Norme per l'abitare sostenibile” occorre raggiungere almeno il livello **1**.

a) La dimostrazione del raggiungimento del livello di sostenibilità ambientale viene attestata, sia in fase di progetto, attraverso il Certificato di Conformità del Progetto, sia attraverso il Certificato di Sostenibilità Ambientale, rilasciato alla fine della fase di costruzione, in conformità con i requisiti del Sistema di Valutazione approvato con deliberazione GR 1471/2009 come integrato con la presente deliberazione.

b) Il minimo livello **1** di sostenibilità, ai fini di quanto riportato nel presente punto, dovrà essere raggiunto in fase di progetto e confermato in fase di costruzione.

5.3 Il Certificato di Sostenibilità Ambientale, che ha dieci anni di validità rinnovabile, deve essere redatto in conformità a modello approvato dalla Regione Puglia e allegato alla presente deliberazione (Allegato D), affisso nell'edificio in un luogo facilmente visibile e deve contenere i seguenti dati:

a) identificazione dell'edificio;

b) livello globale di sostenibilità ambientale, punteggio degli indicatori di prestazione relativa per aree di valutazione e valore degli indicatori di prestazione assoluta;

c) numero progressivo del certificato, data di emissione, data di validità temporale, firma del certificatore.

5.4 Il Certificato di Sostenibilità Ambientale deve essere **aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico**, che modifichi la prestazione ambientale dell'edificio.

5.5 In seguito al completamento della procedura di Certificazione di Sostenibilità Ambientale la Regione Puglia, eventualmente per il tramite del Comune, rilascia una targa contenente

l'indicazione del punteggio globale conseguito ed un simbolo colorato correlato. Il rilascio del Certificato e della relativa targa comportano il rimborso delle spese di gestione delle attività connesse al sistema. La targa deve essere esposta in una parte dell'edificio che ne garantisca la massima visibilità e riconoscibilità.

Ad ogni eventuale aggiornamento del Certificato di Sostenibilità, si dovrà provvedere anche all'aggiornamento della relativa targa.

6. Soggetti abilitati al rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale

6.1 Requisiti per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale

Sono soggetti abilitati al rilascio dell'Attestato di Conformità del Progetto di cui alla lettera e) del punto 3.4 e del Certificato di Sostenibilità Ambientale, i tecnici qualificati iscritti a Ordine o a Collegio professionale, nei limiti delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente. Essi possono operare sia nella loro qualità di dipendenti di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) sia come professionisti liberi od associati, quando in possesso dei seguenti titoli:

- Laurea in Ingegneria e iscrizione all'Ordine Professionale
- Laurea in Architettura e iscrizione all'Ordine Professionale

nel caso di costruzioni rurali e di modeste costruzioni civili :

- Diploma di Geometra e iscrizione al Collegio Professionale
- Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie, Forestali e Ambientali e iscrizione all'Ordine Professionale
- Diploma di Perito agrario o agrotecnico e iscrizione al Collegio Professionale

nel caso di modeste costruzioni civili :

- c) Diploma di Perito industriale Edile e iscrizione al Collegio dei Periti Industriali

I tecnici qualificati sopra indicati, al fine di poter essere abilitati al rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale, devono dimostrare di aver partecipato ad uno specifico corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Puglia con programma di almeno 120 ore comprendente le materie di riferimento per la valutazione dei requisiti di cui alle Aree di Valutazione della Tabella A e con superamento dell'esame finale abilitante.

La frequenza del corso può essere sostituita:

- a) dalla frequenza di corsi post-laurea per almeno 120 ore con esame finale e programmi di studio incentrati sugli argomenti di indagine delle cinque aree di valutazione indicate nella tabella A;
- b) dal possesso di titoli di studio post-laurea (corsi di master, dottorato, perfezionamento, specializzazione) con programmi specifici comprendenti gli argomenti di indagine delle cinque aree di valutazione indicate nella tabella A;
- c) dal possesso di accreditamento per il rilascio di certificati di sostenibilità ambientale in

altre regioni italiane;

- d) da comprovata esperienza, almeno quinquennale, di progettazione di interventi di edilizia sostenibile, in edilizia pubblica o privata, denominati anche edilizia naturale, ecologica, bio-eco-compatibile, bioecologica, bioedilizia e simili.

Al fine poter essere abilitati al rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale, i tecnici in possesso di detti titoli devono comunque sostenere un esame predisposto dalla Regione Puglia, anche per il tramite di Enti nazionali di riconosciuta esperienza nel settore, volto all'accertamento delle competenze possedute nelle materie oggetto delle 5 aree di valutazione indicate nella tabella A.

Ove il soggetto abilitato, sebbene in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione all'esercizio professionale di cui ai punti precedenti, ritenga necessario integrare le conoscenze nelle materie di cui alle cinque aree di valutazione della tabella A, può operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. Di tale gruppo potranno fare parte anche soggetti non in possesso dei titoli professionali sopra indicati, sempre che tali titoli siano tali da rafforzare e integrare le competenze del soggetto abilitato.

I Soggetti certificatori abilitati sono inseriti in un Elenco, istituito presso gli Albi Professionali degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geometri, dei dottori Agronomi, dei periti agrari e agrotecnici e dei Periti Industriali, dietro presentazione di domanda corredata di documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai punti a), b), c) e d) e attestazione del superamento dello specifico esame abilitante.

L'Elenco, è pubblicato sul portale della Regione Puglia, in apposita sezione, liberamente consultabile dai soggetti coinvolti nel processo di certificazione.

6.2 Requisiti per il mantenimento dell'accreditamento

L'Accreditamento dei Soggetti certificatori ha durata pari a cinque anni.

Per il mantenimento dell'Accreditamento i Soggetti certificatori dovranno sostenere, alla fine del quinquennio di prima applicazione del presente sistema di accreditamento, un esame predisposto dalla Regione Puglia, volto all'accertamento del livello di aggiornamento dei Soggetti stessi sulle materie oggetto delle cinque aree di valutazione indicate nella tabella A.

L'Accreditamento può essere ritirato dalla Regione Puglia in qualunque momento nel caso di gravi inadempienze o carenze di eticità professionale.

6.3 Soggetti abilitati alla tenuta di Corsi di formazione

I corsi di formazione possono essere svolti da soggetti privati e pubblici, in possesso di appositi requisiti, così come definiti dalla normativa regionale in materia.

7. Fase transitoria

Al fine di testare l'applicazione del Sistema di Valutazione approvato con deliberazione G.R. n. 1471/2009 come integrato con la presente deliberazione, si riconosce il valore di fase

sperimentale ai primi sei mesi decorrenti dalla data di approvazione delle presenti procedure. Durante tale periodo sono Soggetti Certificatori i professionisti di cui al punto 6.1 i cui curricula saranno valutati dalla Regione Puglia, anche per il tramite di Enti nazionali di riconosciuta esperienza nel settore, sulla base dei seguenti criteri:

- a) frequenza di corsi post-laurea per almeno 400 ore con esame finale e programmi di studio incentrati sugli argomenti di indagine delle cinque aree di valutazione indicate nella tabella A;
- b) possesso di titoli di studio post-laurea (corsi di master, dottorato, perfezionamento, specializzazione) con programmi incentrati sugli argomenti di indagine delle cinque aree di valutazione indicate nella tabella A;
- c) possesso di accreditamento per il rilascio di certificati di sostenibilità ambientale in altre regioni italiane;
- d) comprovata esperienza, almeno quinquennale, di progettazione di interventi di edilizia sostenibile, in edilizia pubblica o privata, denominati anche edilizia naturale, ecologica, bio-eco-compatibile, bioecologica, bioedilizia e simili.

I Soggetti certificatori accreditati in fase transitoria, ai fini dell'iscrizione nell'Albo di cui al punto 6.1, dovranno comunque sostenere l'esame abilitante.

Per favorire lo sviluppo di una pluralità di approcci culturali e scientifici nella valutazione di sostenibilità ambientale degli edifici, durante la fase transitoria si provvederà a valutare la compatibilità di altri sistemi di certificazione ambientale di riconosciuta rilevanza utilizzati a livello nazionale, con quello approvato dalla regione Puglia con deliberazione GR 1471/2009 come integrato con la presente deliberazione, consentendo nella misura del possibile la sostituzione di alcuni criteri del sistema regionale con quelli di altri sistemi.

Allegati :

Allegato A – Modello di Domanda

Allegato B - Dichiarazione di conformità delle opere eseguite al progetto presentato

Allegato C – Attestato di conformità del progetto

Allegato D – Certificato di sostenibilità ambientale
ficato di sostenibilità ambientale

Allegato E “Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici” in attuazione della L.R. 13/2008 - art. 10 (Norme per l'abitare sostenibile), costituito dal “Protocollo completo” e dallo “Strumento di qualità energetica” che, in quanto modificati e integrati rispetto al Sistema di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 1471, li sostituisce integralmente;

Allegato F - Linee guida protocollo completo

Allegato G - Linee guida Strumento di qualità energetica

Allegato H - Istruzioni d'uso del software